Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Mercoledì, 14 maggio 1930 - Anno VIII** — **Numero 113**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della “ Gazzetta Ufficiale „ debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

ERRATA-CORRIGE

Nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 490 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 10 maggio 1930 — sotto il titolo « Ministero dell'interno » alle parole « Cap. n. 37 - Spese per provvedimenti profilattici, ecc. » vanno sostituite le parole « Cap. n. 47 - Spese per provvedimenti profilattici, ecc. », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

ORDINI CAVALLERESCHI

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVIII - SESSIONE 1929-30

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per lunedì 19 maggio 1930-VIII, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei seguenti disegni di legge*:

1. Fusione della « Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno d'Italia » con sede a Roma, nell'« Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III » esistente nella stessa città (418);

2. Cessazione del Consorzio nazionale per l'ammortamento del Debito pubblico, con sede in Torino, e passaggio delle attribuzioni di esso alla Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno (444);

3. Proroga fino al 31 dicembre 1933 delle facilitazioni fiscali, accordate con R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, per lo zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno; estensione fino alla data suddetta, del rimborso del sesto della sopratassa di confine a 3000 ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante (466);

4. Modifiche al decreto commissariale 24 agosto 1924 riguardante la costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione (464);

5. Aumento dell'assegnazione straordinaria di fondi per la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno (415);

6. Convalidazione del R. decreto 17 marzo 1930, n. 237, concernente la 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 (487);

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 5, contenente modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi dei ragionieri e sulle rispettive assemblee (422);

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1930, n. 129, col quale viene soppresso il divieto di esportazione delle valute metalliche e dei titoli italiani (452);

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, concernente l'istituzione della zona franca del Carnaro (457);

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 175, che concede in via temporanea la franchigia doganale per la resorcina impiegata nella stampa dei tessuti (468).

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (459);

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (475).

(2323)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto 13 gennaio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, venne revocato il Regio Magistrale decreto 16 maggio 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. De Margheriti Adolfo fu Luigi.

Con i Regi Magistrali decreti 13 gennaio e 3 marzo 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti 26 ottobre 1919 e 29 dicembre 1921, coi quali furono concesse rispettivamente le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Scaramella Giuseppe fu Salvatore.

Con Regio Magistrale decreto 14 febbraio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto 7 giugno 1923 col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Falcone Luigi fu Vincenzo.

(2298)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 823.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 480.

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I.

Istituzione di un ruolo ufficiali anziani delle armi combattenti (ruolo M)

Art. 1.

E' istituito un ruolo ufficiali delle armi combattenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (ruolo *M*) — esclusi i servizi tecnici — allo scopo di preparare un nucleo di quadri particolarmente idonei a determinate funzioni aventi speciale importanza nei riguardi della mobilitazione.

Art. 2.

Gli ufficiali stessi sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18, 20 e 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e iscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella annessa.

Gli organici anzidetti, delle quattro armi, sono pertanto ridotti del corrispondente numero dei posti devoluti al ruolo *M;* posti che saranno coperti gradualmente in relazione alle ammissioni nel ruolo, da farsi secondo il disposto dei successivi articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 3.

Gli ufficiali del ruolo predetto devono possedere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti leggi per gli ufficiali delle armi combattenti. Ad essi però sono applicati i seguenti limiti di età:

Tenenti colonnelli	anni	58
Maggiori.	»	55
Capitani.	»	52
Tenenti	»	50

Art. 4.

Il trasferimento degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo *M* (esclusi quelli dei servizi tecnici) viene effettuato su domanda degli interessati. Tale domanda può essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purchè abbiano raggiunto o raggiungano entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrarono la domanda:

50 anni se tenenti colonnelli;
45 anni se maggiori;
41 anni se capitani;
37 anni se tenenti.

L'ufficiale trattenuto in servizio a mente del secondo capoverso dell'art. 23 della presente legge, e l'ufficiale non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità, non possono presentare domanda pel trasferimento nel ruolo *M*.

Il trasferimento nel ruolo stesso è definitivo.

Art. 5.

La decisione circa il trasferimento spetta in modo insindacabile al Ministro per la guerra.

Art. 6.

Gli ufficiali del ruolo suddetto che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti dall'art. 3 vengono esonerati dal servizio permanente, mediante collocamento in ausiliaria, o a riposo a seconda della loro idoneità.

Art. 7.

L'avanzamento nel ruolo *M* ha luogo soltanto fino al grado di tenente colonnello.

Art. 8.

L'avanzamento nel ruolo stesso ha luogo ad anzianità senza speciali esami od esperimenti.

I capitani sono però assoggettati ai giudizi e alle classifiche di cui agli articoli 42, 43 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Art. 9.

I capitani giudicati idonei in tali giudizi e classifiche concorrono ad occupare i posti vacanti nel ruolo *M*, secondo le modalità fissate dall'art. 10, e sono promossi sotto l'osservanza del disposto dell'art. 11 della presente legge.

I capitani che riportano un punto definitivo inferiore ai quattordici ventesimi sono dichiarati « non idonei ». Essi sono ripresi in esame in sede di formazione del quadro normale, per l'anno successivo, ove non siano incorsi nella esclusione definitiva.

Se sono giudicati non idonei anche il secondo anno, seguono le sorti stabilite dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, per i capitani che anche il secondo anno non sono ammessi agli esperimenti.

Art. 10.

Gli ufficiali del ruolo *M* concorrono a coprire le vacanze del grado superiore nella proporzione di due terzi.

L'altro terzo sarà devoluto al trasferimento a domanda come è detto all'art. 4.

Qualora il Ministero non credesse in un determinato anno di effettuare trasferimenti, anche la percentuale di vacanze sopradette sarà devoluta all'avanzamento.

Art. 11.

Gli ufficiali del ruolo predetto saranno promossi al grado superiore in ordine di anzianità, ma dopo che abbiano ottenuta la promozione tutti gli ufficiali di pari anzianità delle quattro armi.

Art. 12.

All'atto del collocamento nella posizione di congedo che loro compete pel raggiungimento del limite di età di cui all'art. 3 della presente legge, gli ufficiali del ruolo *M* sono — se giudicati idonei nelle forme stabilite dalla vigente legge — promossi al grado superiore nella anzidetta posizione di congedo.

La promozione non può però aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei di pari anzianità delle quattro armi.

Art. 13.

Gli organici stabiliti dalla presente legge per il ruolo in oggetto saranno raggiunti gradualmente.

In attesa del raggiungimento totale degli organici, le mansioni inerenti saranno attribuite anche ad ufficiali che non appartengono al ruolo *M*.

Art. 14.

Il ruolo *M* sarà istituito dal primo del mese successivo a quello nel quale verrà promulgata la presente legge e sotto tale data dovranno avvenire i movimenti relativi alla prima applicazione.

Art. 15.

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse (escluso il ruolo *M*).

Art. 16.

Tutte le disposizioni attualmente vigenti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo si intendono integralmente applicate agli ufficiali del ruolo *M* salvo le modificazioni apportate dalla presente legge.

Art. 17.

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma tra i vari enti, ai quali sono assegnati ufficiali del ruolo anzidetto e tra i loro elementi, è stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi con decreto Reale.

II.

Provvedimenti per la carriera degli ufficiali.

Art. 18.

L'art. 8 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è modificato, per quanto riguarda la permanenza minima nei gradi da tenente a maggiore delle varie armi e corpi, esclusi gli ufficiali medici, per conseguire la promozione al grado superiore. Tale permanenza è fissata nella seguente misura:

Per l'avanzamento ad anzianità:

sei anni nel grado di tenente;
sei anni nel grado di capitano;
tre anni nel grado di maggiore.

Per l'avanzamento a scelta:

quattro anni nel grado di tenente;
quattro anni nel grado di capitano;
due anni nel grado di maggiore.

Art. 19.

E' istituita la qualifica di primo tenente, che viene concessa ai tenenti delle varie armi e corpi che abbiano raggiunto i 12 anni di grado in servizio permanente effettivo nell'arma o corpo cui appartengono.

Al primo tenente competono l'indennità militare e le indennità eventuali del grado superiore.

Art. 20.

Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici), stabiliti dagli articoli 16, 18, 20, 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, che comprendono anche gli organici fissati pel ruolo *M* dal precedente art. 2, sono stabiliti nel seguente modo:

	Maggiori	Tenenti colonnelli
Fanteria	824	680
Cavalleria	70	58
Artiglieria	446	370
Genio	135	113

Per raggiungere gradualmente tali organici il Ministro per la guerra, considerate complessivamente le vacanze rispetto agli organici stabiliti dagli anzidetti articoli della legge 11 marzo 1926, n. 396, ivi compresi gli organici fissati per tali gradi dal precedente art. 2, procederà alle promozioni al grado di tenente colonnello nelle armi suddette per non oltre un quarto delle vacanze stesse.

Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dal presente articolo.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di effettuare le anzidette promozioni a maggiore e a tenente colonnello in modo da perequare la carriera delle varie armi nei gradi anzidetti.

Art. 21.

Il numero degli ufficiali fuori quadro fissato dall'art. 46, primo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 396, è stabilito come appresso:

Colonnelli	20
Tenenti colonnelli	52
Maggiori	46
Capitani	160
Tenenti	127
	405

Art. 22.

Il riassorbimento delle eccedenze prodotte nei capitani e nei maggiori dell'arma di fanteria dal R. decreto-legge numero 2532 dell'8 novembre 1928, sarà regolato dal Ministro per la guerra a cominciare da quando saranno stati promossi ai gradi superiori rispettivamente i capitani reclutati nel 1915 e 1916 e i tenenti reclutati in base alla circolare 654 del *Giornale militare* 1920 che non abbiano successivamente — in conseguenza dell'applicazione dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 — preso posto nel ruolo d'anzianità dopo l'ultimo dei capitani o dei tenenti di cui sopra.

Il riassorbimento sarà fatto effettuando le promozioni da capitano a maggiore e da tenente a capitano nella misura di tre quarti del numero delle vacanze che si produrranno negli anzidetti gradi.

Il riassorbimento delle eccedenze, per l'arma di cavalleria, previsto dal R. decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928, sarà effettuato, come era stabilito, a cominciare dal 1° gennaio 1931.

Fino a quando non sarà completato il riassorbimento delle anzidette eccedenze sarà lasciato scoperto il corrispondente numero di posti di ufficiali subalterni complessivamente fra le varie armi e corpi.

Art. 23.

E' abrogata la facoltà fatta al Ministero della guerra dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, di trattenere in servizio i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio) dichiarati non idonei definitivamente all'avanzamento.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di continuare a trattenere alle armi gli ufficiali che si trovano in tale posizione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i capitani delle varie armi e corpi che, ammessi agli esperimenti obbligatori, non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneità e risultino perciò esclusi definitivamente dall'avanzamento, sono tolti dai ruoli alla fine del sesto mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda. Dalla data di eliminazione dai ruoli sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Art. 25.

L'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale, che per le sue qualità morali, intellettuali, militari e di cultura dà sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando del grado superiore, e che abbia reso altresì nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale segnalati servizi all'Esercito, è, in deroga ad ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purchè abbia raggiunto la prima metà del proprio ruolo d'anzianità.

« Tale promozione non è computabile nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianità e quelle a scelta ».

III.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 26.

Per la prima applicazione della presente legge sarà consentito anche agli ufficiali già inscritti sul quadro d'avanzamento, purchè soddisfino alle altre condizioni e, se capitani o tenenti colonnelli, abbiano riportato i giudizi favorevoli per l'ammissione ai prescritti esperimenti, di far domanda per l'ammissione al ruolo *M*.

Art. 27.

Il Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, provvederà entro il 31 dicembre 1930 a coordinare le disposizioni della presente legge con quelle attualmente vigenti, a raccoglierle in un testo unico, e ad emanare le relative norme esecutive per la prima applicazione.

Art. 28.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Ruolo M.

GRADI	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Totale per gradi
Tenenti colonnelli	96	4	27	9	136
Maggiori	129	8	25	4	166
Capitani	236	13	35	2	286
Tenenti	70	15	20	—	105
	531	40	107	15	693

Numero di pubblicazione 824.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 498.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GRANDI — DE BONO — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 825.

LEGGE 7 aprile 1930, n. 500.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 78, recante proroga del termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 78, recante proroga del termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 826.

LEGGE 7 aprile 1930, n. 501.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2044, recante norme per l'interpretazione autentica dei Regi decreti-legge 23 giugno e 29 dicembre 1927, nn. 1159 e 2672, circa la riduzione dei supplementi di servizio attivo agli impiegati e salariati degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2044, recante norme per l'interpretazione autentica dei Regi decreti-legge 23 giugno e 29 dicembre 1927, nn. 1159 e 2672, circa la riduzione dei supplementi di servizio attivo agli impiegati e salariati degli enti locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 827.

LEGGE 7 aprile 1930, n. 502.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2378, concernente interpretazione autentica del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, riguardante la moratoria italo-jugoslava.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2378, concernente interpretazione autentica del R. decreto legge 6 dicembre 1928, n. 2928, riguardante la moratoria italo-jugoslava.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — GRANDI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 828.

LEGGE 24 marzo 1930, n. 526.

Modifica dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato deliberativo è composto come segue:

il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presidente;
il Ministro per gli affari esteri;
il Ministro per le colonie;
il Ministro per l'interno;
il Ministro per le finanze;
il Ministro per la guerra;
il Ministro per la marina;
il Ministro per l'aeronautica;
il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
il Ministro per le comunicazioni;
il Ministro per le corporazioni.

« Possono essere chiamati a farne parte anche altri Ministri come membri con voto deliberativo, quando si trattino questioni riflettenti la loro particolare competenza.

« Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il Capo di Stato Maggiore generale;
il Segretario del Partito Nazionale Fascista;
il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
il Capo di Stato Maggiore della Regia marina;
il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica;
il presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

« Il Comitato deliberativo formula le quistioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

« Organo per la notifica dei provvedimenti è la Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DI CROLLALANZA — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 829.

LEGGE 20 marzo 1930, n. 521.

Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione di estradizione fra l'Italia e Cuba.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba, desiderando di concludere di comune accordo una convenzione per regolare la reciproca estradizione dei delinquenti, hanno nominato a questo effetto per loro plenipotenziari

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il Nobile Guglielmo Vivaldi, commendatore degli Ordini della Corona d'Italia e della Stella d'Italia, cavaliere ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ecc. ecc., suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Repubblica di Cuba.

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUBA

S. E. Francesco Maria Fernandez, Segretario di sanità e beneficenza e Segretario di Stato *ad interim* della Repubblica di Cuba.

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti si impegnano ad arrestare e a consegnarsi reciprocamente le persone che sottoposte a processo o condannate dalla Autorità giudiziaria competente di uno dei due Paesi, per alcuno dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio dell'altro.

Art. 2.

L'estradizione sarà concessa per gli autori, complici e favoreggiatori di delitti comuni, così consumati come mancati o tentati, eccettuati quelli indicati nei quattro primi numeri dell'art. 4, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore di sei mesi o pei quali, secondo la legge dello Stato richiedente, può essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non minore ad un anno.

Il fatto deve essere punibile secondo la legge dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

Se al delitto principale sia connesso altro delitto o contravvenzione punito o punibile con pene inferiori a quelle enunciate, l'estradizione potrà essere estesa anche a tale delitto o contravvenzione.

Art. 3.

Non è ammessa l'estradizione del proprio cittadino.

Art. 4.

L'estradizione non sarà concessa:

1° pei delitti commessi nel territorio dello Stato richiesto;

2° pei delitti previsti esclusivamente nelle leggi sulla stampa;

3° pei delitti d'ordine esclusivamente militare, cioè, quando il fatto non sarebbe punito per altre leggi che per quelle militari;

4° per i delitti politici o per fatti connessi a tali delitti.

Non sarà considerato come delitto politico nè fatto connesso a tale delitto:

a) l'attentato contro la vita e la sicurezza personale di un Capo di Stato o dei membri della sua famiglia;

b) i delitti che siano stati determinati da un motivo di indole non politica.

Inoltre, salvo le particolari circostanze del fatto, non sarà considerato politico ogni attentato, anche se diretto contro la collettività, che ponga in pericolo la vita umana o la sicurezza personale o la proprietà.

L'estradizione può essere rifiutata se le Autorità dello Stato richiesto sono competenti secondo le proprie leggi a giudicare il delitto.

Art. 5.

L'estradizione non sarà concessa se l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiesto.

Art. 6.

Se contro la persona di cui si chiede l'estradizione fosse in corso un procedimento penale o se la persona suddetta fosse detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna si differirà sino a che il procedimento non sia terminato, e in caso di condanna fino alla espiazione della pena.

Tuttavia se secondo le leggi dello Stato richiedente sia prossima a verificarsi la prescrizione dell'azione penale, o se il ritardo nella consegna possa cagionare grave danno al normale svolgimento del processo, sarà concessa la consegna temporanea, a meno che considerazioni speciali vi si oppongano, con l'obbligo di restituire l'estradato non appena sia terminato il procedimento sul territorio del Paese richiedente.

La richiesta di consegna dovrà essere accompagnata nel primo dei due casi cui si riferisce il precedente capoverso da copia autentica legalizzata delle disposizioni di legge che statuiscono la indicata prescrizione dell'azione penale; e la consegna si concederà soltanto se non vi sarà opposizione da parte dell'Autorità giudiziaria o di altra Autorità a disposizione delle quali si trovasse la persona oggetto della richiesta di estradizione.

Art. 7.

Se la persona reclamata da una delle Alte Parti contraenti è reclamata da altri Stati per il medesimo delitto, sarà preferita la domanda dello Stato nel territorio del quale il delitto è stato commesso.

Se si tratti di delitti diversi, commessi in Stati diversi, si darà la preferenza alla domanda concernente il delitto che, a giudizio dello Stato richiesto, sia più grave.

Se i reati fossero della stessa gravità, sarà preferita la domanda di data anteriore.

Tuttavia se uno degli Stati richiedenti è il Paese al quale appartiene la persona oggetto della domanda di estradizione, la preferenza per uno dei titoli indicati nel primo e secondo capoverso del presente articolo gli sarà data soltanto a condizione che le sue leggi gli permettano di procedere contro l'estradando per i delitti commessi negli altri Stati.

La preferenza stabilita nei precedenti capoversi non avrà effetto se il Paese richiesto sia obbligato in forza di trattato anteriore a darla in maniera diversa.

Art. 8.

La domanda di estradizione dovrà farsi sempre per via diplomatica.

L'estradizione sarà concessa in base ad una sentenza di condanna anche in contumacia o a un decreto e mandato di cattura o documento equivalente emanati dal giudice competente che dovranno contenere indicazione circostanziata del fatto imputato e delle disposizioni di legge che lo qualificano e lo puniscono.

I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica debitamente legalizzata e rilasciata nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia egualmente legalizzata delle leggi applicabili ed applicate e, possibilmente, con i contrassegni personali, la fotografia della persona reclamata e qualsiasi altra indicazione atta ad accertare la sua identità.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Art. 9.

Nei casi di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio sempreché gli agenti diplomatici o consolari dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti dei quali all'articolo precedente e assicurino che l'arresto o la detenzione dell'imputato è stata decretata dal giudice competente e per il delitto che gli si imputa.

L'arrestato provvisoriamente sarà liberato se, entro novanta giorni contati dalla data dell'arresto inclusiva, non sia stata regolarizzata la domanda di estradizione allo Stato richiesto mediante la presentazione dei documenti occorrenti.

La cessazione dell'arresto provvisorio non impedirà che il procedimento di estradizione segua il suo corso, qualora la domanda e i documenti pervengano in seguito. Tuttavia non

potrà arrestarsi di nuovo la persona reclamata se non dopo che l'estradizione sia stata concessa e al solo scopo di effettuarne la consegna.

Art. 10.

La persona la cui estradizione fosse stata concessa non potrà essere giudicata in contraddittorio o sottoposta alla espiazione della pena per altri delitti o contravvenzioni commessi prima della consegna, salvo nei casi seguenti:

1° se lo Stato che ha concessa l'estradizione presti, su domanda, il suo consenso;

2° se l'estradato chiede di essere giudicato o di essere ammesso a scontare la pena, nel qual caso la domanda sarà comunicata al Governo che lo ha consegnato;

3° se l'estradato, espiata la pena, oppure assolto per il reato che motivò la sua estradizione, rimanga nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni.

Art. 11.

La persona concessa in estradizione non potrà, per reati commessi prima della sua consegna, essere estradata ad un terzo Stato se non nei casi seguenti:

1° se l'estradato domandi di essere consegnato, nel qual caso la domanda sarà comunicata al Governo che lo ha estradato;

2° se lo Stato che ha concessa l'estradizione consenta alla riestradizione.

Art. 12.

Il denaro, come anche gli oggetti e documenti che si trovassero in possesso dell'estradato al momento dell'arresto o appartenenti allo stesso che si trovassero in possesso di terzi, saranno sequestrati e consegnati, previo inventario, alla persona designata dal Governo richiedente, anche quando l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

Tuttavia i diritti dei terzi sugli oggetti e documenti saranno debitamente rispettati.

Art. 13.

Il permesso di transito nei territori delle Alte Parti contraenti di persona non appartenente al Paese di transito e consegnata da un altro, sarà concesso su domanda presentata a norma dell'art. 8 della presente Convenzione.

Il permesso sarà dato con provvedimento dell'Autorità competente del Paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purchè non si tratti di reato per il quale è vietata l'estradizione a termini dell'art. 4 o non vi si oppongano particolari circostanze.

Il transito del detenuto si effettuerà sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto, i quali, così come le Autorità del medesimo, presteranno a quelli dello Stato richiedente l'aiuto che loro occorresse.

Art. 14.

Le spese occasionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di questo ultimo: quelle del transito sono a carico del Paese richiedente.

Art. 15.

Nella materia penale l'Autorità giudiziaria di uno degli Stati contraenti potrà domandare all'Autorità giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, qualsiasi atto istruttorio ovvero la comunicazione del corpo del reato o di documenti che si trovino in possesso dello Stato richiesto.

Verrà dato corso alla domanda purchè non vi si oppongano considerazioni particolari e con l'obbligo di restituire cose e documenti nel più breve termine possibile.

Art. 16.

La trasmissione delle rogatorie si farà per via diplomatica. Esse saranno redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Art. 17.

Se in un processo penale fosse necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un interprete, la trasmissione dell'atto di citazione dell'Autorità giudiziaria sarà fatta per via diplomatica.

Le spese per la comparizione saranno a carico dello Stato richiedente, il quale indicherà approssimativamente la somma che sarà corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno, nonchè l'ammontare dell'anticipazione che, a mezzo dei suoi agenti diplomatici e consolari, intenda fare al testimonio od al perito sulla somma complessiva.

Il testimonio o il perito, di qualsiasi nazionalità, che in forza di questo articolo debba comparire innanzi l'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, non potrà essere processato o arrestato per fatti e condanne anteriori, nè come partecipe ai fatti che motivarono il procedimento nel quale è stata ordinata la testimonianza o perizia, durante il tempo occorrente a questo fine e a tornare nel territorio dello Stato richiesto. In ogni caso la sua comparizione innanzi la detta Autorità dovrà essere volontaria.

Art. 18.

Le notificazioni e le rogatorie saranno eseguite in conformità delle leggi del Paese richiesto.

Le spese relative sono a carico del Paese medesimo tranne quelle accennate per l'esecuzione di perizie, che sono a carico dello Stato richiedente.

Art. 19.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile nella città di Avana.

Essa andrà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore un anno dal giorno in cui una delle Alte Parti contraenti notificherà all'altra il suo proposito che i suoi effetti debbono cessare.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Avana il giorno quattro di ottobre del mille novecento ventotto.

F.to GUGLIELMO VIVALDI (L. S.)
F.to F. M. FERNADEZ (L. S).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Numero di pubblicazione 830.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1930, n. 522.

Abolizione, per gli impiegati privati di Fiume, del limite di retribuzione annua agli effetti dell'assicurazione obbligatoria di malattia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa l'estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di uniformare la obbligatorietà dell'assicurazione di malattia per gli impiegati privati inscritti alla Cassa circondariale di Fiume con quelli inscritti nelle altre Casse di malattia esistenti nelle nuove Provincie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, col Ministro per le finanze e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti dell'assicurazione per i casi di malattia nei territori delle nuove Provincie, regolata dalle disposizioni transitorie del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, è soppresso, dalla data del presente decreto, il limite di L. 12.000 di retribuzione annua per gli impiegati privati residenti nella circoscrizione territoriale della Cassa di malattia di Fiume stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 5 maggio 1923, n. 3023, del Governo provvisorio di Fiume.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930.

Proroga al 30 giugno 1930 del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Tortona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 1014, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Tortona, venne riconosciuto come ente morale e venne approvato lo statuto organico.

Visto il R. decreto 28 novembre 1929, n. 2189, col quale il sig. rag. Salvatore Tringali è stato nominato commissario per la gestione straordinaria del predetto Ente;

Vista la lettera, in data 25 marzo 1930, n. 9233, con la quale S. E. il prefetto di Alessandria chiede che sia prorogata la gestione straordinaria dell'Istituto suddetto;

Ritenuta la necessità di tale proroga, per dar modo al commissario di espletare il mandato conferitogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al sig. rag. Salvatore Tringali, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Tortona, è prorogato al 30 giugno 1930-VIII.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 209.

(2276)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1930.

Licenziamento dall'impiego del sig. Mario Picco, applicato nel Ministero dell'aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1928, con cui l'applicato sig. Mario Picco fu sospeso, a tempo indeterminato, dal grado con privazione dello stipendio, a decorrere dal 23 gennaio 1928, perchè denunziato all'autorità giudiziaria per falsificazione del suo certificato di studio;

Vista la sentenza della 13ª sezione del Tribunale penale di Milano, in data 16 maggio 1928, passata in giudicato, con la quale il Picco fu dichiarato colpevole di falso continuato in certificati di studio;

Visti gli atti del concorso, bandito con decreto del Commissario per l'aeronautica, in data 31 dicembre 1923, per l'ammissione di personale civile, dai quali risulta che il Picco conseguì la nomina ad applicato producendo un certificato di studio falso;

Decreta:

L'applicato sig. Mario Picco è licenziato dall'impiego, a decorrere dal 23 gennaio 1928, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per aver conseguito l'impiego producendo un certificato di studio falso.

Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

(2303)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-7903.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Potocnik fu Giovanni, nato a Prosecco l'11 agosto 1894 e residente a Trieste (Dodici Moreri, n. 120, Roiano), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Potocnik è ridotto in « Poggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Potocnik nata Piscanc fu Giovanni, nata il 27 aprile 1895, moglie;
2. Lidia di Antonio, nata l'8 marzo 1920, figlia;
3. Neli di Antonio, nata il 27 dicembre 1922, figlia;
4. Derna di Antonio, nata il 28 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1556)

N. 11419-14286.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Potocnik fu Giorgio, nata a Trieste il 20 settembre 1891 e residente a Trieste, via Cunicoli, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Del Rio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Potocnik è ridotto in « Del Rio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Marino di Maria, nato il 21 dicembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1557)

N. 11419-10775.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Prelz fu Antonio, nato a Trieste il 22 luglio 1880 e residente a Trieste, via dei Pallini, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Prelz è ridotto in « Prelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonietta Prelz nata Pogatschnig di Tommaso, nata il 10 settembre 1891, moglie;
2. Ines di Guido, nata il 31 luglio 1911, figlia;
3. Ezio di Guido, nata il 19 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1558)

N. 11419-14233.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Prunk fu Giovanni, nato a Trieste il 2 febbraio 1885 e residente a Trieste, piazza dei Foraggi, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pruni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Prunk è ridotto in « Pruni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Prunk nata Germek fu Andrea, nata il 6 dicembre 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1559)

N. 11419-10783.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Rebek fu Giovanni, nato a Gaberie (Aidussina) l'11 agosto 1859 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, n. 1356, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rebeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rebek è ridotto in « Rebeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1561)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 8 maggio 1930-VIII, ha presentato alla ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca.

(2325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica di trasformazione fondiaria degli agri di Siniscola, Posada e Torpè, in provincia di Nuoro.

Con R. decreto 6 marzo 1930, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile successivo al registro 3, foglio 97, è stato costituito il Consorzio di bonifica di trasformazione fondiaria degli agri di Siniscola, Posada e Torpè in provincia di Nuoro e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente i signori: geometra Masso cav. Amedeo, Conteddu Giovanni Maria, Pala dott. Michele, Demuru Giovanni.

(2307)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si comunica che l'Amministrazione della marina mercantile ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati, secondo la situazione del 1° gennaio 1930.

(2308)

Ordinamento delle maestranze portuali di Gallipoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Bari n. 22 in data 29 aprile 1930-VIII, i lavoratori del porto di Gallipoli sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Francesco Petrelli fra i lavoratori del porto di Gallipoli ».

(2319)

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 1° maggio 1930-VIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Rozzol, in provincia di Trieste, con orario limitato di giorno.

(2321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 106.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.82	Oro	368.06
Svizzera	369.18	Belgrado	33.80
Londra	92.671	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.677	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	232.25	Norvegia	5.102
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.553	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.691	Polonia (Sloty)	213.75
Praga	56.54	Danimarca	5.102
Romania	11.32	Rendita 3.50 %	69.70
Peso Argentino Oro	16.64	Rendita 3.50 % (1902)	64.35
Peso Argentino Carta	7.325	Rendita 3 % lordo	41.95
New York	19.075	Consolidato 5 %	84 —
Dollaro Canadese	19.02	Obblig. Venezie 3.50 %	74.50

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.